

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 964 del 26 agosto 2025**

**Interventi di Bonifica di siti contaminati ricadenti nel territorio regionale. Anagrafe dei siti da bonificare istituita ai sensi dell'art. 251 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.. Avvio dell'utilizzo del nuovo applicativo "A.R.Bo." (Anagrafe Regionale delle Bonifiche) e nuove disposizioni per l'accesso ai Bandi di finanziamento degli interventi pubblici.**

*[Bonifica]*

**Note per la trasparenza:**

Il presente provvedimento approva le nuove modalità di gestione dell'Anagrafe dei siti da bonificare, istituita ai sensi dell'art. 251 del Testo Unico Ambientale, da realizzarsi mediante l'utilizzo dell'applicativo informatico A.R.Bo. (Anagrafe Regionale delle Bonifiche). L'applicativo consente il censimento dei siti di bonifica regionali, nonché dei relativi procedimenti amministrativi ed in relazione agli interventi di pubblico interesse, individua le priorità di intervento anche ai fini della gestione dei finanziamenti pubblici.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin, di concerto con l'Assessore Roberto Marcato, riferisce quanto segue.

L'art. 251 "Censimento ed Anagrafe dei Siti da Bonificare" del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 prevede che "Le Regioni, sulla base dei criteri definiti dall'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici (APAT), predispongono l'Anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, la quale deve contenere:

- a. l'elenco dei siti sottoposti a intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi;
- b. l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica;
- c. gli enti pubblici di cui la Regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dell'esecuzione d'ufficio, fermo restando l'affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica ovvero il ricorso alle procedure dell'articolo 242".

La Regione del Veneto ha provveduto con DGR n. 4067 del 30.12.2008 a istituire l'Anagrafe dei Siti da Bonificare sulla base di una serie di criteri (riportati nell'Allegato A alla medesima deliberazione) predisposti da un gruppo di lavoro a cui hanno partecipato rappresentanti di ARPAV, Province e Comuni del Veneto, nonché del Magistrato alle Acque di Venezia.

La richiamata DGR n. 4067/2008 prevedeva che l'inserimento e l'aggiornamento dei dati nell'applicativo dell'Anagrafe dei Siti da Bonificare avvenisse a cura dei Dipartimenti Provinciali (DAP) di ARPAV, in collaborazione con il Comune sede del sito e la Provincia competente territorialmente, con il coordinamento della Regione del Veneto, e che l'applicativo fosse inizialmente installato presso i server del Servizio Informativo del Magistrato alle Acque di Venezia (ora Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia), per poi essere trasferito al Sistema Informativo Regionale Ambientale del Veneto (SIRAV) gestito da ARPAV, una volta conclusosi il *"Progetto di monitoraggio del territorio attraverso metodologie di telerilevamento"*, all'epoca in corso di realizzazione.

L'esperienza pluriennale maturata con l'utilizzo dell'applicativo ha evidenziato una disomogeneità dei dati inseriti ed una difficoltà nella gestione degli aggiornamenti costantemente necessari, nonché alcune complessità tecniche nel trasferimento dell'Anagrafe dei Siti da Bonificare dai server del Servizio Informativo del Magistrato alle Acque di Venezia al SIRAV di ARPAV. È risultata inoltre evidente la necessità di rendere i dati in esso contenuti il più condivisibili possibile, anche in un'ottica di trasparenza e semplificazione nella gestione delle informazioni ambientali ivi riportate.

Con Deliberazione di Giunta regionale n. 988 del 09 agosto 2022 la Regione del Veneto ha approvato l'"Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali", precedentemente approvato con DCR n. 30 del 29.04.2015. La DGR n. 988/2022 reca, nell'Elaborato E, anche un aggiornamento al Piano Regionale per la Bonifica delle Aree Inquinate, che ne costituisce parte integrante per espressa previsione normativa, in coerenza allo stretto rapporto fra la gestione dei rifiuti e la bonifica.

Nel frattempo nel corso del 2016 nell'ambito del SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) e con il coordinamento di ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ex APAT), era stata avviata l'elaborazione di una struttura informatica condivisa dei dati per costruire un quadro completo a livello nazionale sui siti contaminati a prescindere dalle caratteristiche e dai contenuti delle singole anagrafi e/o banche dati regionali.

In esito a tale attività nel 2020 è stata realizzata la banca dati nazionale per i siti contaminati, denominata "MOSAICO", costituita da un database, da un'applicazione web per il caricamento e controllo dei dati e da applicazioni WEB GIS per la visualizzazione dei dati con differenti livelli di accesso e funzionalità. Il primo popolamento di tale banca dati ha avuto avvio nel 2021, mentre nel 2023 è stata resa disponibile al pubblico la relativa sezione di consultazione on-line, liberamente accessibile.

In tale contesto, la Regione del Veneto, di concerto con ARPAV, ha ritenuto di procedere a una reingegnerizzazione della banca dati regionale, sviluppando un nuovo applicativo per l'Anagrafe dei siti da bonificare, installato sui server della Regione del Veneto, che introducesse la possibilità di compilare e aggiornare il dato anche in modalità "online" da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo di bonifica, con particolare riferimento ai soggetti proponenti il singolo intervento. Contestualmente, la Regione del Veneto, insieme ad ARPAV, facendo parte del gruppo di lavoro incaricato della implementazione del sistema nazionale MOSAICO, ha svolto un utile confronto con il gruppo di lavoro nazionale, volto a consentire la massima interoperabilità tra i due sistemi di gestione e a individuare modalità di trasmissione dei dati agevoli, definendo i contenuti prioritari da includere nel database regionale, nell'ottica di un popolamento a fasi del database nazionale.

Il nuovo applicativo regionale è stato inoltre sviluppato con ulteriori funzionalità aventi principalmente l'obiettivo di indirizzare l'utente (pubblico e privato) su percorsi standardizzati per la corretta gestione dei procedimenti amministrativi connessi con gli interventi oggetto di compilazione; si è inteso inoltre realizzare un sistema che garantisca una elencazione oggettiva delle priorità di intervento, con particolare riferimento ai siti di pubblico interesse (così come definiti dal paragrafo 1.2.1 dell'Elaborato E contenuto nell'Allegato A alla DGR n. 988 del 09 agosto 2022, ovvero quei siti nei quali la Pubblica Amministrazione è tenuta ad intervenire a vario titolo per la risoluzione della criticità ambientale).

L'ultima versione dell'applicativo regionale, identificata con l'acronimo "A.R.Bo." (Anagrafe Regionale delle Bonifiche), rappresenta, pertanto, un innovativo ed importante strumento gestionale, sia per la Pubblica Amministrazione sia per i Soggetti privati interessati, che attraverso l'interfaccia per l'utenza e percorsi di inserimento dei dati studiati allo scopo, consente la condivisione delle informazioni ambientali inerenti ai procedimenti di bonifica secondo modelli standardizzati e semplificati e favorisce l'assolvimento degli obblighi spettanti agli Enti pubblici secondo le rispettive competenze territoriali.

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, A.R.Bo. prevede una stretta integrazione dei propri contenuti con quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 1688 del 30 dicembre 2022 ("Interventi di Bonifica di siti contaminati ricadenti nel territorio regionale. Approvazione dei modelli di presentazione delle istanze di avvio del procedimento e delle comunicazioni ai sensi del Titolo V Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., del D.M. n. 31/2015, del D.M. n. 46/2019 e della L.R. n. 19/2013") che approva gli schemi di modulistica unificata, semplificata e standardizzata, per la presentazione delle istanze relative alla progettazione ed esecuzione degli interventi di bonifica di siti contaminati ricadenti nel territorio regionale (la cui approvazione compete sia ai Comuni sia alla Regione del Veneto, secondo quanto stabilito dalla L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 e dalla L.R. 27 febbraio 1990, n. 17 e ss.mm.ii.), nonché delle comunicazioni che il proponente trasmette all'Ente precedente, in rispondenza alla richiamata normativa in materia di bonifiche.

L'applicativo consente infatti all'utente operativo di compilare le informazioni relative all'intervento di cui è proponente, ottenendo contestualmente la produzione della modulistica necessaria per l'avvio delle relative procedure amministrative di valutazione e approvazione degli interventi medesimi, conformemente alla richiamata DGR n. 1688/2022.

Si precisa che l'invio delle istanze e delle comunicazioni a mezzo PEC resta tuttavia, allo stato attuale di sviluppo ed ingegnerizzazione del sistema, a carico dell'utente, ma le procedure guidate di compilazione di A.R.Bo. consentono di compilare in automatico i modelli di istanza e comunicazione, individuando correttamente i destinatari degli stessi grazie al sistema di geolocalizzazione integrato nell'applicativo stesso.

A.R.Bo. comunica infatti con il Geoportale regionale e consente la georeferenziazione degli interventi, inserendoli all'interno o all'esterno del Bacino scolante nella Laguna di Venezia (così come perimetrato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 07/05/2003), identificando in maniera corretta gli Enti competenti nell'approvazione di quanto previsto dagli artt. 242 e seguenti in materia di bonifiche secondo le disposizioni di cui alle Leggi regionali n. 3/2000 e n. 17/1990 (e loro modifiche e integrazioni), che regolamentano le competenze a livello regionale. Sono fatti salvi i casi particolari, quali ad esempio i siti ricadenti in aree militari (ex art. 241 bis del Testo Unico Ambientale) in siti di interesse nazionale o i siti ubicati in un territorio sovracomunale, di competenza provinciale, che il sistema consente comunque di gestire e per i quali sono comunque previsti successivi sviluppi dell'applicativo per una ottimizzazione dei relativi processi di gestione.

Inoltre, l'applicativo A.R.Bo. è in grado di utilizzare i dati tecnici relativi ai siti contaminati per determinare, applicando opportuni criteri di valutazione, la priorità di intervento attribuibile a ciascun sito. Allo scopo di individuare una metodologia per tale valutazione, necessaria per programmare su basi oggettive i finanziamenti pubblici destinati alla bonifica dei siti contaminati, con DGR n. 246/2022 era stata approvata una collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile Ambientale (DICEA) dell'Università degli Studi di Padova per lo sviluppo di un modello di valutazione multicriteriale di tipo gerarchico. Tale modello si basa sui criteri di valutazione delle priorità di intervento e i relativi parametri di indicizzazione già approvati con l'aggiornamento al PRBAI (par. 4.1.2 del richiamato Elaborato E).

Gli esiti di tale attività sono stati trasmessi alla Regione del Veneto con nota acquisita al protocollo regionale al n. 194396 del 11.04.2023 e sono stati utilizzati per l'implementazione, all'interno dell'applicativo A.R.Bo. di un sistema automatizzato di gerarchizzazione degli interventi, mediante la compilazione, da parte dell'utente proponente l'intervento, di specifici campi volti a valorizzare i criteri che dettano l'urgenza e l'indifferibilità di ciascuna bonifica, a cui deve seguire una validazione da parte di ARPAV e Regione del Veneto in sede di verifica delle informazioni inserite in A.R.Bo..

A tal fine, si prevede che ciascuna Amministrazione che intenda candidare un intervento a finanziamento in relazione a uno specifico Bando emanato dalla Regione del Veneto, in occasione dell'indizione delle Conferenze di Servizi convocate ai sensi di quanto disposto dal Titolo V, Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e comunque preliminarmente all'invio di richiesta di accesso al Bando medesimo, provveda alla compilazione di detti campi, segnalando alla Regione del Veneto di aver adempiuto a tale incombente.

I Bandi conterranno a tale scopo un richiamo al rispetto della predetta condizione, stabilendo una scadenza entro cui provvedere alla compilazione delle informazioni, in modo tale da definire lo stato di attuazione delle procedure di bonifica, nonché l'elenco delle priorità di intervento all'interno del territorio regionale. Tale elenco andrà pertanto di volta in volta a sostituire quello già contenuto nel PRBAI (Allegato 4 all'Elaborato E dell'Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti), anche nelle more dell'aggiornamento di quest'ultimo mediante apposita Delibera.

Le graduatorie ottenute saranno oggetto di pubblicazione nell'ambito dei provvedimenti conseguenti alla chiusura di detti Bandi, recanti l'assegnazione dei contributi resisi di volta in volta disponibili. Sono fatte salve eventuali situazioni di urgenza, che la Regione del Veneto potrà eventualmente valutare secondo quanto previsto al paragrafo 4.1.2 dell'Elaborato E al PRBAI sopra richiamato.

Si rileva che, in considerazione dell'oneroso contenuto informativo esistente nell'Anagrafe dei Siti da Bonificare istituita con DGR n. 4067/2008, non si prevede allo stato attuale una migrazione delle informazioni ivi contenute. Di conseguenza, per gli interventi ancora in corso di realizzazione, sarà pertanto cura del Proponente l'inserimento dei dati relativi all'intervento di bonifica di competenza mediante l'apertura di una nuova pratica all'interno di A.R.Bo..

Per quanto attiene alle informazioni relative ad interventi conclusi, l'inserimento potrà essere invece oggetto di una successiva fase di implementazione del sistema, volta a completare l'operatività dell'applicativo anche con la funzione di gestione di un archivio storico.

L'applicativo A.R.Bo. consente inoltre una valutazione di massima del fabbisogno a livello regionale di risorse economiche per consentire la realizzazione di interventi di pubblico interesse la cui copertura finanziaria non è garantita da qualche forma di finanziamento pubblico o privato, mediante la compilazione delle informazioni di carattere finanziario, da parte del proponente, in una apposita sezione dell'applicativo.

Con il presente provvedimento si propone quindi di procedere con la pubblicazione dell'applicativo A.R.Bo., sottoponendolo ad una prima fase di sperimentazione, avente scadenza al 31.12.2025. In tale periodo verranno raccolte osservazioni e valutazioni da parte dei soggetti utilizzatori, allo scopo di migliorare l'esperienza di fruizione ed elaborare i manuali di supporto all'uso dell'applicativo stesso.

Gli obblighi amministrativi connessi con l'entrata in esercizio dell'applicativo A.R.Bo. avranno pertanto decorrenza dal 01.01.2026.

Si provvederà nel frattempo all'organizzazione di convegni e incontri di formazione per gli utenti finalizzati a spiegare l'utilizzo dell'applicativo A.R.Bo., nonché alla pubblicazione di specifici tutorial ed informazioni sulla pagina web della Regione del Veneto dedicata, al link: <https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/arbo>.

Le principali caratteristiche dell'applicativo A.R.Bo a supporto della nuova Anagrafe dei siti da bonificare e le relative modalità di utilizzo e compilazione sono riportate nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.

Al fine di poter intervenire rapidamente in fase operativa ad apportare le modifiche che dovessero rendersi necessarie per ottimizzare nel tempo la piena funzionalità del nuovo applicativo, si ritiene opportuno demandare al Direttore della Direzione

Ambiente e Transizione Ecologica, di concerto con il Direttore della Direzione Progetti speciali per Venezia, il compito di autorizzare tali modifiche.

Sulla base di quanto stabilito dalla DGR n. 4067 del 30.12.2008 si propone infine che l'inserimento in A.R.Bo. delle informazioni relative agli interventi di bonifica di pubblico interesse, da parte delle Pubbliche Amministrazioni incaricate dell'esecuzione degli stessi, una volta a regime, costituisca elemento necessario per poter accedere ai finanziamenti di competenza regionale finalizzati all'attuazione degli interventi di cui al Titolo V, Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, ivi compresi il Fondo di Rotazione e il Fondo Perduto di cui all'art. 20 della L.R. 12 gennaio 2009, n. 1, fatte salve situazioni di comprovata emergenza ambientale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L. 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare il Titolo V della Parte IV "Bonifica di siti contaminati";

VISTO il D.M. n. 31 del 12/02/2015 "Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti";

VISTO il D.M. n. 46 del 01/03/2019 "Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'art. 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

VISTA la L.R. n. 17/1990 "Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale per la salvaguardia e il disinquinamento della laguna di Venezia e del bacino in essa scolante" e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 3 del 21/01/2000, "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti", ed in particolare l'art. 7 recante le competenze dei comuni nella approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati;

VISTA la L.R. n. 19 del 23/07/2013,

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012 e ss.mm.ii.

delibera

1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di istituire ai sensi dell'art. 251 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la nuova Anagrafe dei siti da bonificare mediante l'utilizzo dell'applicativo regionale "A.R.Bo." (Anagrafe Regionale delle Bonifiche), in sostituzione dell'Anagrafe di cui alla DGR n. 4067 del 30.12.2008, nel rispetto dei criteri generali dettagliatamente esplicitati nelle premesse;
3. di approvare le nuove modalità di gestione dell'Anagrafe dei siti da bonificare, istituita ai sensi dell'art. 251 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., da realizzarsi mediante l'utilizzo dell'applicativo informatico A.R.Bo. (Anagrafe Regionale delle Bonifiche);
4. di approvare il contenuto dell'**Allegato A** alla presente deliberazione "Principali caratteristiche dell'applicativo A.R.Bo. a supporto della nuova Anagrafe dei siti da bonificare e modalità di utilizzo e compilazione" parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
5. di disporre che l'inserimento da parte dei soggetti Proponenti delle informazioni relative ai procedimenti di bonifica di competenza in A.R.Bo., a far data dal 01.01.2026, costituisce elemento necessario per l'avvio delle procedure volte

all'approvazione degli stessi, fatte salve situazioni di comprovata emergenza ambientale;

6. di determinare che sulla base di quanto stabilito dalla DGR n. 4067/2008 l'inserimento da parte delle Pubbliche Amministrazioni delle informazioni relative ai procedimenti di bonifica di competenza in A.R.Bo., una volta a regime, ovvero a far data dal 01.01.2026, costituisce elemento necessario per poter accedere ai finanziamenti regionali finalizzati all'attuazione degli interventi di cui al Titolo V, Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ivi compresi il Fondo di Rotazione e il Fondo Perduto, di cui all'art. 20, commi 1 e 2, della L.R. n. 1 del 12/01/2009, fatte salve situazioni di comprovata emergenza ambientale;

7. di demandare al Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, di concerto con il Direttore della Direzione Progetti speciali per Venezia, il compito di autorizzare le modifiche che si renderanno necessarie per ottimizzare nel tempo la piena funzionalità del nuovo applicativo;

8. di dare atto che la modulistica di cui alla DGR n. 1688/2022, opportunamente integrata nell'applicativo A.R.Bo., dovrà essere comunque trasmessa a mezzo PEC alla Regione del Veneto o ai Comuni sulla base delle rispettive competenze riferite all'ambito territoriale in cui ricade il sito contaminato (afferente o meno al territorio del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia) ai fini dell'avvio dei rispettivi procedimenti e che eventuali modifiche a detta modulistica, emanate in rispondenza a quanto disposto dalla medesima Deliberazione, dovranno essere segnalate alla pagina web reperibile al link: <https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/arbo> ed integrate nell'applicativo informatico A.R.Bo;

9. di pubblicare nella pagina web regionale reperibile al link: <https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/arbo> il presente atto, nonché la specifica modulistica ed i riferimenti per problematiche di carattere tecnico o amministrativo a cui gli Operatori dovranno rivolgersi;

10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

11. di incaricare la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica dell'esecuzione del presente atto;

12. di trasmettere il presente provvedimento alla Città metropolitana di Venezia, alle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Vicenza e Verona, all'ARPAV ed ai Comuni della Regione del Veneto, nonché di inviare una opportuna informativa agli Ordini professionali interessati, ad ANCI Veneto, UPI Veneto ed eventuali ulteriori stakeholders interessati;

13. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.